

R6 4792/2016
COPIA

TRIBUNALE DI BARI

Sezione Lavoro

Ricorso ex art.414 c.p.c.

e contestuale istanza cautelare ex art.700 c.p.c.

anche *inaudita altera parte*, per precipue, gravi ragioni,

onde sospendere gli effetti di un atto amministrativo,

adottato ma non ancora pubblicato sul B.U.R.P. della Regione Puglia,

con istanza per l'autorizzazione della notifica ai litisconsorti ai sensi

dell'art.151 c.p.c.

- avanzato dal Dott. Giovanni Denitto (C.F.: DNTGNN75E01F152P) e dagli altri 236 ricorrenti indicati in prosieguo, rappresentati e difesi -giusta mandati in calce- dall'Avv. Franco Gagliardi La Gala (C.F.: GGLFNC47T01L418S), con elezione di domicilio nel suo studio legale in Bari alla Via Abate Gimma n.94 (ai fini delle comunicazioni si indica il numero di fax: 080/5235549 e l'indirizzo di posta certificata: segreteria@pec.studiolegaledelprete.it):

- nei confronti della Regione Puglia.

TRIBUNALE DI BARI
DEPOSITO IN CANCELLERIA
Il F.lli
Dott. G. Denitto
Dott. F. Gagliardi La Gala

I) Premessa storica essenziale.

Dal mese di luglio del 2008, per oltre otto anni, senza alcuna soluzione di continuità, la Regione Puglia si è avvalsa del lavoro, della elevata professionalità, di una larga messe di "Personale precario" che ha contribuito ad assicurare la funzionalità di tutti gli Uffici e l'esauritiva soddisfazione della pluralità di interessi pubblici commessi dall'Ordinamento all'Ente.

Tutto questo "Personale precario" non è stato chiamato a prestare servizio *ad nutum*, in virtù di episodiche, estemporanee, benevolenze dei Signori Amministratori che si sono succeduti nel tempo: le "assunzioni a tempo determinato" (cristallizzate in "contratti a termine" costantemente "prorogati" al momento della loro scadenza naturale) sono scaturite, invero, sempre dall'esito di "avvisi pubblici", di "prove idoneative", di "graduatorie di merito" onde sopperire a puntuali, oggettive, pressanti, esigenze dell'Ente (cf. doc. all. sub I sia la tabella di sintesi con l'indicazione degli estremi del BURP sui quali sono stati pubblicati gli "avvisi", sia -a titolo esemplificativo- gli atti relativi a siffatte procedure ad evidenza pubblica).

La Regione, consapevole di questa "situazione", al di là del rispetto sociale, umano, economico che si deve a chi presta -proficuamente e con abnegazione- la propria "opera" (ognuno degli odierni ricorrenti che versa nello *status* di "precario" potrebbe elencare e provare i molteplici "obiettivi" che ha contribuito a raggiungere, o -a tacer d'altro- le risorse finanziarie che è "riuscito" a reperire ed acquisire per la Comunità nei campi più disparati, sì che il territorio della Puglia è divenuto un *unicum* in Italia e non solo) aveva

disegnato un legittimo, trasparente, equilibrato, percorso normativo ed amministrativo onde "incardinare" definitivamente, ovvero a "tempo indeterminato", tali ottime "professionalità" nel proprio "apparato organizzatorio", si da assicurare naturali "certezze" ai loro domani, e, nel contempo, al precipuo, dichiarato, fine di continuare a beneficiare della loro esperienza.

In questa ottica si è dipanata tutta, ma proprio tutta, l'azione delle Amministrazioni, anche di quella attualmente in carica, succedutesi nella storia dell'Ente.

Valga il vero, siccome è vero, che la Regione Puglia:

- dopo l'emanazione della prima, esemplare, "Circolare" (n.5 del 21 novembre 2013) del Dipartimento della Funzione Pubblica (performante ancor oggi la "materia" di cui è causa) ove, nel prendere atto che il "fenomeno" del "precariato" era un *quid* che aveva attraversato l'intera Comunità Nazionale (da ultimo: il Decreto Legge 31 agosto 2013 n.101 convertito con la Legge 30 ottobre 2013 n.125), si disegnavano i *percorsi procedurali* di "*reclutamenti speciali transitori*" volti al "*suo superamento*", *esigendo che essi dovessero essere "sviluppati" e "definiti" entro il 31 dicembre 2016 (cfr. raccolta normativa all. sub 2)*;

- dinanzi alla *facultas* ancora una volta specificatamente attribuita dallo Stato alle Regioni (art.1, comma 529, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 novellato dall'art.1, comma 776, della Legge n.208 del 28 dicembre 2015) di attivare -nella sussistenza di determinate "condizioni"- ulteriori, specifici

procedimenti per la stabilizzazione *“del personale assunto con procedure ad evidenza pubblica con contratto di lavoro a tempo determinato”* (cfr. raccolta normativa all. sub 2);

ha scelto di *“avvalersi”* di tale reiterata *facultas*, e, quindi, di *“esternare”* una positiva *voluntas* in grado di evitare la dispersione delle sinergie generate dal prezioso coacervo del proprio *“Personale precario”*, decidendo di riceverlo stabilmente nell'alveo del proprio apparato organizzatorio non sulla base di un *“atto amministrativo generale”*, bensì creando il prodromico supporto di un atto avente *“forza”* e *“valore”* di legge *sub-primaria*.

Infatti, la Regione (in assonanza con gli *“indirizzi”* interpretativi ed applicativi dettati a tutte le Amministrazioni Pubbliche dalla sovracitata *“Circolare”* del Dipartimento della Funzione Pubblica n.5/2013) con propria Legge n.47 del 14 novembre 2014, per un verso, ha *“stabilito”* i presupposti e le condizioni per inserire a *“tempo indeterminato”* il proprio *“Personale precario”* nell'organico; per un altro verso (consapevole della sostanziale identità di *“situazioni”*) ha inteso estendere la platea degli *“aventi diritto alla stabilizzazione”* alle Persone che prestavano il loro lavoro nelle *“Agenzie Regionali, Enti, Autorità di Bacino ed alle Società in house della Regione”* (cfr. raccolta normativa all. sub 2).

Siffatta normativa *sub-primaria* non è scaturita *ex abrupto* dal nulla; essa non è stata altro che il frutto di un virtuoso percorso politico-amministrativo, di una idonea dialettica con i locali Sindacati del settore, di un

sapiente disegno dei Dirigenti del Servizio Personale (Dott. Giovanni Tria, Avv. Domenica Gattulli e dei loro accorti Funzionari istruttori) che ha visto stratificarsi nel tempo:

a) la puntuale (per quanto concernente la situazione esistente nella Regione Puglia) “interlocuzione” del Dirigente del Servizio Personale con il Dipartimento della Funzione Pubblica (cf. doc. all. sub 3 la “richiesta di parere” di cui alla nota 0010058 del 24/4/2012 a firma dell'Avv. Domenica Gattulli);

b) il pertinente “riscontro” del Direttore del Dipartimento della Funzione Pubblica ove, in particolare, si evidenziava che la legittimità delle “*proroghe dei contratti a termine*” poteva trovare i suoi indefettibili presupposti legittimanti nella stipula di “contratti collettivi” con le Organizzazioni Sindacali più rappresentative coevamente alla previsione di “*attivazione di procedure di reclutamento per l'assunzione a tempo indeterminato dei dipendenti in argomento*” (cf. doc. all. sub 4 la nota 0011890 del 21/5/2012);

c) la reiterata sottoscrizione e recepimento di “accordi” da parte dell'Ente con le Organizzazioni Sindacali più rappresentative del territorio (cf. doc. all. sub 5 -a titolo esemplificativo- le delibere della Giunta Regionale n.1031 del 25/5/2012 e n.1485 del 24/7/2012);

d) la delibera della Giunta Regionale n.1152 del 6/6/2014 che ha approvato un “Protocollo d'intesa” con le Organizzazioni Sindacali locali per la individuazione di un “*Programma condiviso in ordine alle politiche assunzionali dell'Ente*” (cf. doc. all. sub 6 sia la menzionata delibera della

Giunta, sia la nota 0012117 del 26/6/2014 a firma del Dirigente dell'Ufficio di Reclutamento Dott. Giovanni Tria che "rassicurava" il "Personale precario" sul percorso procedimentale che sarebbe stato intrapreso).

Questa *voluntas* di "stabilizzazione" inserita nell'ordinamento della Regione Puglia con la sopracitata Legge Regionale n.47/2014 aveva, quindi, preformato le "procedure da adottarsi" per la "stabilizzazione" così come "rammentato" a tutti gli Organi ed Uffici competenti dalla limpida nota del Dirigente del Servizio del Personale Avv. Domenica Gattulli (prot. n.513 del 18/11/2014) ove si era colto anche il destro per evidenziare la necessità giuridica della "pregiudiziale adozione" di un nuovo "*Documento di Riorganizzazione Triennale dei Fabbisogni*" (cfr. doc. all. sub 7).

Siffatta persuasiva "indicazione" della lungimirante Dirigente è stata, infatti, immediatamente recepita dalla Regione che, con delibera della Giunta n.2693 del 16 dicembre 2014 (cfr. doc. all. sub 8), ha adottato un centrale "atto amministrativo generale" applicativo della propria Legge n.47/2014, in grado di fungere da cogente base, da auto-vincolante (per la Regione), effettivo, inizio del "percorso procedimentale di stabilizzazione", ovvero il Documento di "*Programmazione triennale del fabbisogno del Personale 2014/2016*" ove, per quanto rilevante in questa sede:

- è stato ribadito che l'art.2 della Legge Regionale n.47 del 14/11/2014 "*ha stabilito che nell'ambito dei Piani assunzionali derivanti dalla Programmazione del fabbisogno, deve essere stabilita una quota percentuale di riserva per i soggetti da stabilizzare*":

- è stato conferito mandato al Dirigente del competente Servizio Personale di attuare concretamente il "processo di stabilizzazione" del "Personale precario" in "applicazione" della Legge Regionale n.47/2014.

Conseguentemente:

- con determina Dirigenziale del "Servizio Personale" n.781 del 29 dicembre 2014 è stato "indetto avviso" per la formazione di una "graduatoria" di priorità del Personale da "stabilizzare" sulla base dei presupposti e delle condizioni prefissate nella ridetta norma *sub*-primaria (cfr. doc. all. *sub* 9);

- si è, quindi, dato continuo "impulso" al procedimento:

. sia nominando (con determina Dirigenziale n.43 del 9/2/2015) la "Commissione" per la valutazione dei titoli del "Personale precario" che, a seguito della pubblicazione del sopramenzionato "avviso" (avvenuta il 29/12/2014), aveva presentato domanda onde essere inserito nella "graduatoria" *de qua* (cfr. doc. all. *sub* 10);

. sia "rettificando" alcune discrasie nella individuazione ed attribuzione dei punteggi relativi ai "titoli", sia sostituendo membri dimissionari della Commissione (giusta determine Dirigenziali del Servizio Personale n.844 del 20/2/2015 e n.139 dell'11/3/2015: cfr. doc. all. *sub* 11);

- da ultimo, con determina Dirigenziale del Servizio Personale n.349 del 27 maggio 2015, è stata "approvata" la "graduatoria" ("elenco delle priorità" in virtù dei titoli posseduti da ogni singolo "candidato") per la stabilizzazione ove sono state inserite le 358 Persone che avevano presentato tempestivamente domanda nei termini previsti dall'"avviso" e che erano state

riconosciute in possesso dei requisiti previsti dalle menzionate norme primarie e *sub*-primarie di settore, nonché dalla *lex specialis* intrinseca allo stesso "avviso" (cfr. doc. all. *sub* 12).

* * *

Rileva estrapolare e focalizzare dal coacervo degli atti amministrativi fin qui ricostruiti, nonché aggiungere (ai fini delle doglianze che saranno avanzate con la presente azione):

- sia che i provvedimenti di "impulso" del procedimento prodromico alla stabilizzazione sono stati assunti dalla Regione nella consapevolezza della pendenza di un'azione giurisdizionale in grado di elidere in radice l'intero procedimento (l'unica "condicio" di eventuale "blocco" del procedimento di stabilizzazione inserita nella sopra citata determinazione Dirigenziale n.43/2015 scaturiva dall'impugnazione, *medio-tempore* intervenuta, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Legge Regionale n.47/2014 dinanzi alla Corte Costituzionale) donde un completo "affidamento" degli odierni ricorrenti nell'operato della Regione (avendo l'Ente deciso di costituirsi nel relativo giudizio di Costituzionalità onde difendere la legittimità della propria legge avvalendosi, peraltro, anche del prestigioso patrocinio della Prof.ssa Avvocato Ida Maria Dentamaro);
- sia che la Giunta Regionale ha adottato la delibera n.814 del 17 aprile 2015 con la quale:

. da un canto, ha dato mandato al Dirigente del Servizio Personale di disporre la *“proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere con la Regione Puglia fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione”*;

- dall'altro canto, ha rimarcato che il *“percorso di stabilizzazione”* soggiace *“all'applicazione delle previsioni di cui all'art.1, comma 424, della Legge 23/12/2014 n.190 che vincola le Regioni e gli Enti Locali, a destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli di vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della Legge n.190/2014” e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie di processi di mobilità” (cfr. doc. all. sub 13).*

* * *

H) L'improvviso, ingiustificabile, “arresto procedimentale”.

Si rende opportuno premettere che qualsiasi “procedimento” attivato ad istanza di parte, o d'ufficio (siccome è accaduto nella fattispecie) deve essere “concluso” in un termine prefissato o *ex lege* (per determinate categorie di provvedimenti), o con l'atto amministrativo iniziale di avvio dello stesso o, in mancanza, in un termine “congruo” ove sia stata formulata una specifica “istanza” per la sua definizione.

Siamo dinanzi a pacifici “principi” sanciti e derivati dalla “Legge generale sul procedimento” (ovvero dalla Legge n.241/1990 e successive

modifiche ed integrazioni) ed applicati costantemente da piane pronunce del Giudice Civile ed Amministrativo.

Sicchè, traguardando l'attività della Regione Puglia nei termini e nei modi in cui si era svolta nel tempo (come delineata nella sintetica ricostruzione anteposta con le "premesse" del presente ricorso) il "Personale precario" (in disparte da paventati esiti della pronuncia di costituzionalità sulla Legge Regionale n.47/2014 ove, comunque, costituiva elemento di "tranquillità" il solo fatto che la Regione Puglia si era costituita in giudizio per difendere la sua legittimità: cf. fascicolo relativo a tale giudizio doc. all. sub 14) non aveva nulla, ma proprio nulla, da "temere" (ovvero la sopravvenienza di un *quid* che fosse in grado di incidere negativamente sul percorso di stabilizzazione), e tantomeno poteva preconizzare un "arresto procedimentale";

sta di fatto che:

- il procedimento di "stabilizzazione" che lo avrebbe tratto dallo *status* di "incertezza" era regolarmente e legittimamente "iniziato";
- la fase di verifica del possesso dei requisiti era stata "chiusa";
- la "graduatoria" delle "priorità" -secondo cui scaglionare nel tempo le "stabilizzazioni"- era stata "approvata";
- l'analitico, ponderoso, "Piano di Rafforzamento Amministrativo" (recepito con delibera della Giunta Regionale n.1134 del 26 maggio 2015 e ricalibrato con l'ulteriore delibera n.883 del 21 giugno 2016: cf. doc. all. sub 15) aveva

espressamente e linearmente considerato il valore di questa indispensabile presenza del "Personale precario" e ribadito la necessità di esaltare le "capacità di gestione" dell'Ente sia, segnatamente, mediante la sua "stabilizzazione", sia implementando l'apparato con ulteriori "soggetti" tratti da "concorsi pubblici" *medio-tempore* banditi (la relazione dell'Illustre Presidente della Giunta Dott. Michele Emiliano -sottostante la citata delibera n.883/2016- è doviziosa, lucida, trasparente e giunge fino all'individuazione delle necessarie provviste finanziarie).

Orduunque, tutto l'operato dell'Ente ha continuato a muoversi nella stessa ottica che aveva accompagnato le già sopranzi menzionate note istruttorie, sollecitatorie e propositive degli ottimi Dirigenti del Servizio del Personale della Regione.

Nel disegnato contesto il "Personale precario", quietamente, ha atteso la definizione del "procedimento di stabilizzazione", ripiegandosi, senza risparmio, nell'assolvimento dei delicati compiti commessi, pur nella "permanenza" della contingente situazione giuridica in cui versa da troppi anni (la comune esperienza conosce le limitazioni economico-sociali che appartengono a questo status); esso non ha giammai sollevato il capo (pur essendo legittimato) con dirompenti azioni giudiziarie:

- nè allorquando è stato bandito un "pubblico concorso" per il reperimento di ulteriore personale (giusta determinazione del Dirigente del Settore del Personale n.187 del 1° aprile 2015: cfr. doc. all. sub 16 il relativo bando) che bene avrebbe potuto essere impugnato e sindacato, dovendosi.

prioritariamente, o quanto meno coevamente, o – a tutto voler concedere – quanto meno parzialmente, “definire” il “procedimento di stabilizzazione” nei termini e nei modi in cui era stato anteriormente recepito nell’Ordinamento Regionale con la Legge n.47 del 14 novembre 2014, confermato nella sua ontologia, ed avviato con la serie di “atti amministrativi generali” sopranzi menzionati;

- nè allorquando il Consiglio Regionale, con la mozione n.64 approvata il 28 luglio 2016 (non consapevolizzato del valore giuridico che connota il procedimento “speciale” della “stabilizzazione” ed obliando il suo concreto sviluppo storico nell’ambito locale attraverso la serie di legittimi “atti amministrativi generali” -aventi il medesimo segno “positivo”- che si erano cumulati nel tempo) ha inteso “impegnare” (*rectius*: “indirizzare”) la Giunta Regionale ad intraprendere un *iter* ove la “stabilizzazione” finisce per divenire un *quid* “recessivo”, dovendo -secondo un’implicita “filosofia”- trovare sempre e, comunque, prioritaria “applicazione” l’utilizzo delle graduatorie del menzionato “concorso pubblico”; in tal “modo” ritenendo di aver legittimato la Giunta a superare la *volutas* -racchiusa nella “forza” propria della Legge Regionale n.47/2014- di prevedere, al momento dell’inserimento di ulteriore personale nei posti vacanti in organico, quantomeno “quote percentuali di riserva per i soggetti da stabilizzare” (cf. doc. all. sub 17).

Il “Personale precario”, certamente, era pervenuto, con encomiabile saggezza, anche a “prefigurare” qualche plausibile ragione

giustificatrice di un comportamento soprassessorio in ordine al procedimento di “stabilizzazione”:

- ad esempio, a causa dell’inserimento del *quid novi* scaturente dall’obbligo della Regione di recepire, nel proprio apparato organizzativo, larghe quote del personale proveniente dal “dissolvimento” *ex lege* delle Province ancorché -giusta la menzionata Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.5/2013- sussistevano ampi spazi per cominciare, comunque, a rendere effettivo il procedimento di stabilizzazione (cf. raccolta normativa sub doc. all. 2);

- ad esempio, a causa della già detta attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla legittimità della Legge Regionale n.47/2014 impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (la cui sola “pendenza”, peraltro, non poteva costituire ostacolo a definire il procedimento di stabilizzazione, essendo sufficiente, a tutto voler concedere, l’inserimento -nello stipulando contratto di assunzione- di una clausola di salvaguardia finalizzata allo scioglimento dello stesso ove il giudizio di Costituzionalità si fosse risolto negativamente per la Regione):

sennonchè, allorquando:

- il Personale proveniente dalle disciolte “Province” ha trovato la sua idonea collocazione giusta le “indicazioni” della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1/2015 (cf. raccolta normativa sub doc. all. 2) che,

peraltro -come già detto- lascia anche estesi “marginii” alla considerazione ed all’inserimento nell’organico delle Regioni di “Personale precario”;

- la Corte Costituzionale, con sentenza n.37 del 25 febbraio 2016, (cfr. sempre fascicolo sub 14) non ha inciso sulla normativa Regionale se non nella parte in cui aveva ampliato le “categoric” degli aventi diritto alla stabilizzazione (nessuno degli odierni ricorrenti “elencati” nel prosieguo rientra in esse) e, dunque, da tale preciso momento temporale, davvero, non vi era più alcun ostacolo di sorta che impedisse di procedere con le dovute stabilizzazioni:

il “silenzio” nella “definizione” del procedimento di stabilizzazione congiunto ad improprie, reiterate, inutilmente ed ingiustamente offensive esternazioni (hanno funto da cassa di risonanza i mezzi di informazione più disparati) sul ruolo, sulla valenza, sulle professionalità, sull’utilità del “Personale precario” di cui appare superfluo dar preciso conto in questa sede (cfr., comunque, esemplificativamente, allegato sub 18)

è divenuto assordante.

Conseguentemente, larga parte del “Personale precario”, con formali istanze, notificate nel corso del mese di maggio del 2016, ha chiesto alla Regione di condurre ad effettivo compimento il “procedimento di stabilizzazione” (cfr. doc. all. sub 19).

Sono, purtroppo, decorsi inutilmente ben oltre cinque mesi senza che la Regione Puglia abbia dato reale, effettivo, ponderato, riscontro a siffatte legittime "istanze".

* * *

III) L'improvvisa incisione negativa allo scorrere di un legittimo *iter* procedimentale e la dolorosa "offesa" perpetrata dalla Regione all'affidamento riposto ed al comportamento esemplare tenuto dal Personale precario.

Dinanzi ad una "situazione" silente nel seno degli Organi deliberanti e negli Uffici della Regione e, nel contempo, dinanzi al sentore di "voci" concernenti una imminente adozione di un provvedimento incidente negativamente sui propri legittimi "diritti", il "Personale precario" ha ritenuto di notificare in data 7 novembre 2016 a tutti i componenti della Giunta Regionale, nonché ai Dirigenti dei competenti Uffici in materia, un sommesso, pertinente, motivato, atto di "*intervento nel procedimento in funzione collaborativa e propositiva*" ove, in particolare, sono state esplicitate le molteplici ragioni militanti per una sua idonea considerazione nelle "quote" del personale da inserire negli organici della Regione a tempo indeterminato (cfr. doc. all. sub 20).

Sennonchè, non solo questo civile atto è stato completamente ignorato, ma ha finito per costituire l'occasione d'estrarre dagli *interna corporis* e condurre immediatamente al vaglio (il giorno successivo) della

Giunta Regionale (non risultava, infatti, neanche preventivamente inserita nell'ordine del giorno) una "proposta di delibera" avente ad oggetto il "Piano Assunzionale 2016" della cui "approvazione", nonché della sua sostanziale "essenza", si è avuta cognizione (anteriormente alla sua pubblicazione) attraverso i "mezzi di informazione".

Prima di analizzare il relativo deliberato n.1697 dell'8 novembre 2016 assunto dalla Giunta Regionale, appare utile esaminare le forme ed i contenuti della "notizia di stampa" del 9 novembre 2016 che ha attribuito all'Illustre Vice Presidente della Regione Dott.re Antonio Nunziante considerazioni e valutazioni che certamente -per la Sua dottrina, umanità ed equilibrio- non ha esternato, che non gli appartengono, o che non può mai aver reso nei termini riportati tra le "virgolette" (cf. doc. all. sub 21).

La struttura con cui è stata composta tale "nota" (pubblicata sul quotidiano a diffusione nazionale "*La Gazzetta del Mezzogiorno*" del 9/11/2016) desta profonda "amarezza" in quanto, a tacer d'altro, sottende reiteratamente un *animus* generale ingiustamente dileggiante che sicuramente non appartiene alla nobile Persona cui viene impropriamente ascritto; questa "velina", infatti, costituisce lo "specchio" di un improprio, deviato ed errato "sentire" collettivo (di cui si trova traccia nella già menzionata mozione del Consiglio Regionale n.64 del 28 luglio 2016).

Or dunque, il "pensiero" sottostante lo "scritto" è concepito e reso in questi termini:

- occhiello: *La Giunta Pugliese via libera a 94 vincitori del concorso;*

- titolo: Regione, piano assunzioni, ci sono anche i precari;

- sommario: Assunto il primo: (e virgolettato) "così non possono fare causa";

- testo:

. "via libera, come previsto" (?) "all'assunzione dei primi 94 vincitori del concorso RIPAM";

. "ma la novità, contenuta nel piano approvato ieri" (8 novembre) "è l'avvio delle stabilizzazioni dei cosiddetti precari: il primo entrerà entro il 2016";

. "“abbiamo voluto dare un segnale, nel senso che pensiamo anche a loro” spiega il Vice Presidente Antonio Nunziante titolare della delega al Personale”;

. "un segnale di valore strategico: la Regione lo ha collegato all'attuazione della Legge Regionale n.47/2014, quella che recepisce in Puglia il famigerato comma-Ginefra in base a cui i dipendenti a tempo determinato (presi in maggioranza con le short-list degli assessorati di Nichi Vendola) hanno ottenuto il diritto alla stabilizzazione”;

. "l'avvio del processo destinato a concludersi dopo l'ingresso dei vincitori del concorso, serve però ad evitare che qualcuno dei cosiddetti precari si rivolga al Giudice: la Regione potrà infatti dimostrare di aver ottemperato sulla base delle disponibilità finanziarie, avendo per il resto i precari il diritto alla proroga dei contratti fino all'avvenuta stabilizzazione”.

Con la lettura delle premesse e del dispositivo della delibera della Giunta Regionale n.1697 dell'8/11/2016 (successivamente pubblicata: cfr. doc. all. sub 22) si trascorre, poi, dall'“amarezza” allo “sconcerto”.

Invero le intere "premesse" sono calibrate totalmente sulla mera "elencazione" degli atti in base ai quali si è giunti a disporre l'assunzione di 94 vincitori del "concorso pubblico RIPAM", ma non esiste un minimale cenno, una sola "virgola" che -nella ricostruzione storica- richiami l'esistenza di un qualche atto amministrativo, di una qualche norma afferente il tema del "Personale precario", né tantomeno v'è un *quid* concernente la sua "situazione", né esiste un pur larvato (doveroso) riferimento all'atto di "intervento nel procedimento" avanzato il giorno precedente da tale Personale.

Solo alla fine della "relazione" che supporta il "Piano Assunzionale 2016" *ex abrupto*, in 2 righe e mezzo, quasi fosse un *obiter dictum*, si aggiunge: "ai sensi dell'art.2, comma 3, della Legge Regionale n.47/2014 fissare la quota da destinare al processo di stabilizzazione del personale precario in n.1 unità di categoria D, posizione economica D1".

A siffatta delibera della Giunta hanno fatto seguito i provvedimenti (determinazioni Dirigenziali n.834 e n.835 del 15 novembre 2016) di "recepimento" della graduatoria del "concorso pubblico RIPAM" da cui è stato tratto il Personale da assumere (cfr. doc. all. *sub* 23) e con straordinaria sollecitudine (generata, presumibilmente, dal medesimo intento sottostante la irridente assunzione di 1 "precario") gli interessati sono stati dapprima invitati e, poi, sollecitati ad inviare i *curricula* (cfr. doc. esemplificativo all. *sub* 24) ed, indi, chiamati alla stipula del contratto di lavoro (cfr. doc. esemplificativo all. *sub* 25).

Il tutto con inusitata urgenza, nel sotteso intento di preconstituire una "situazione" di fatto compiuto, quasi, a voler esorcizzare, prevenire e sterilizzare una azione giudiziale da parte del "Personale precario".

* * *

IV) Individuazione dei soggetti che hanno interesse processuale e sostanziale ad avanzare la presente azione.

Orduunque, con l'approvazione dell'"elenco-graduatoria" (giusta Determinazione del Dirigente del Servizio del Personale n.349 del 27 maggio 2015: cfr. doc. cit. all. sub 12) la Regione ha realmente "incardinato" nel patrimonio giuridico del "Personale precario" il "diritto" ad ottenere la "stabilizzazione" del rapporto di lavoro.

Poichè i comportamenti e gli atti posti in essere dalla Regione Puglia (elencati e sindacati nel prosieguo) hanno inciso negativamente sulla concretizzazione di tale diritto (nei termini e per le ragioni denunciate nel prosieguo) in virtù e sulla base della "posizione" che hanno assunto in detto "elenco-graduatoria", propongono ricorso con il patrocinio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala del Foro di Bari -giusta mandati in calce- oltre il Dott. Giovanni Denitto (C.F.: DNTGNN75E01F152P), le seguenti Persone:

Anna Grazia Lanzilotto (C.F.: LNZNGR79P60G751T), Brigitta Ieva (C.F.: VIEBGT73T54F839C), Luca Valenzano (C.F.: VLNICU73T08A662A), Rocco Labellarte (C.F.: LBLRCC74D27A662C), Nicola Morea (C.F.: MRONCL73R01A662Z), Valentina Benedetto (C.F.: BNDVNT77H65C136E), Elena Laghezza (C.F.: LGHLNE69C41A662R),

Andrea Sabato (C.F.: SBTNDR76R22A662Y), Stefania Melis (C.F.: MLSSFN81R68H926B), Pietro Calabrese (C.F.: CLBPTR77M11F280U), Daniela Silvestri (C.F.: SLVDNL79H66D643E), Daniela Schiavoni (C.F.: SCHDNL73T51A662A), Milena Schirano (C.F.: SCHMLN74P56L049L), Matteo Fumarola (C.F.: FMRMTT77H14L109F), Francesca Amelia Cavicchia (C.F.: CVCFNC71B58A662W), Nunzia Petrelli (C.F.: PTRNNZ76A56E038D), Salvatore Lospalluto (C.F.: LSPSVT78C06A225H), Valentina Laporta (C.F.: LPRVNT80B68L328O), Maria Teresa Martire (C.F.: MRTMTR73L69L049Y), Giorgia Lorusso (C.F.: LRSGRG64E52A662N), Eufemia D'Agostino (C.F.: DGSFME77P41C134T), Francesco Galdino Manghisi (C.F.: MNGFNC75B24H096I), Assunta Laera (C.F.: LRASNT77A54H096U), Antonella Franzoso (C.F.: FRNNNL77D64C134Y), Annatonia Margiotta (C.F.: MRGNTN65L66D863O), Angela Monteduro (C.F.: MNTNGL80L71Z133T), Cecilia Rossini (C.F.: RSSCCL80M51A662U), Serafina Scaramuzzi (C.F.: SCRFSN77P43A662A), Natalia Giampaolo (C.F.: GMPNTL76S70F280A), Graziella Ferente (C.F.: FRNGZL77H53A048L), Maria Macina (C.F.: MCNMRA73H70F376J), Angela D'Innella (C.F.: DNNNGL79P65A662X), Giovanni Garofalo (C.F.: GRFGNN77S24A662B), Pamela Bellomo (C.F.: BLLPML82C43A662S), Maria Teresa Cuonzo (C.F.: CNZMTR72C66A893I), Daniela Antonella Battista (C.F.: BTDDLN83R44A662S), Alesio Valente (C.F.: VLNLSA80H14A225A), Gelsomina Macchitella (C.F.: MCCGSM81E49B180P), Marco Gentile (C.F.: GNTMRC73M14F784V),

Pasquale Mancini (C.F.: MNCPQL83B09Z112M), Luigi Guastamacchia (C.F.: GSTLGU74D29L109U), Luisella Capurso (C.F.: CPRLGU68R45A662S), Francesca Pastoressa (C.F.: PSTFNC77P46A893N), Alessandra Bianco (C.F.: BNCLSN65T58A662I), Cristina Di Modugno (C.F.: DMDCST72L47F839V), Francesco Torcello (C.F.: TRCFNC74A16L049I), Raffaele Berardi (C.F.: BRRRFL78E22B619P), Roberta Rosito (C.F.: RSTRRT75S59C983A), Maria Rosaria Testini (C.F.: TSTMRS63T58H645X), Marielena Campanale (C.F.: CMPMLN74T71L109T), Fatbardha Shehu (C.F.: SHHFBR52R64Z100S), Ivana Anastasia (C.F.: NSTVNI74R43F205I), Emanuele Abbattista (C.F.: BBTMNL80R22F284P), Monica Donata Caiaffa (C.F.: CFFMCD74C49H793E), Antonio Colapietro (C.F.: CLPNTN71E12E038P), Francesco Murianni (C.F.: MRNFNC77P10L049S), Margherita Pepe (C.F.: PPEMGH72A62A662O), Antonio Scotti (C.F.: SCTNTN82D12A662Y), Michelangelo Tedesco (C.F.: TDSMHL84H19A662B), Giuseppe Sforza (C.F.: SFRGPP71C08A662N), Giuseppe Carulli (C.F.: CRLGPP78D30A662I), Pietro Pasquale (C.F.: PSQPTR81B08A883Q), Pasqua Benedetti (C.F.: BNDPSQ70R63G787T), Monica Luisi (C.F.: LSUMNC76S47A662Y), Stefania De Pascalis (C.F.: DPSSFN68A71E506L), Anna Elisabetta Fauzzi (C.F.: FZZNLS66M41E038K), Piermarino Milillo (C.F.: MLLPMR75P09A893I), Pierfrancesco Pinto (C.F.: PNTPFR82B15H096M), Giulia Sannolla (C.F.: SNNGLI64B49E645N), Vincenzo Bellomo (C.F.: BLLVCN75S08A662D), Tiziana Bisantino (C.F.: BSNTZN71R43A662A), Vito Borneo (C.F.:

BRNVTI74P01F052Q), Augusto Capurso (C.F.: CPRVGS76A01E038D),
Ivana Caputo (C.F.: CPTVNI80M58F280H), Gennaro Ciliberti (C.F.:
CLBGNR78R08H096N), Rosa Corbino (C.F.: CRBRSO73D42G786R),
Sandro de Vanna (C.F.: DVNSDR83C02C983E), Domenico Donvito (C.F.:
DNVDNC74H07E038H), Vito Fato (C.F.: FTAVTI78M10A285R), Franco
Intini (C.F.: NTFNFC77C14H096B), Antonio Lanza (C.F.:
LNZNTN86E13H926L), Simona Loconsole (C.F.: LCNSMN75D66A662V),
Pietro Marcone (C.F.: MRCPTR83S07D643K), Rosa Anita Masi (C.F.:
MSARNT76M57E038B), Lorenzo Natrella (C.F.: NTRLNZ69R14F052F),
Domenico Palmisano (C.F.: PLMDNC54A30LA72H), Lucio Pirone (C.F.:
PRNLCU76C06A662P), Palma Schena (C.F.: SCHPLM81B47D508I),
Pierfrancesco Semerari (C.F.: SMRPFR65A01A662U), Francesco De Bello
(C.F.: DBLFNC79H06A662T), Francesco Longo (C.F.:
LNGFNC78T19A662Q), Gaetano Sassanelli (C.F.: SSSGTN70P06L425P),
Pietro D'Alessandro (C.F.: DLSPTR56B20C975L), Serena Scorrano (C.F.:
SCRSRN76A70B936D), Fausto Pizzolante (C.F.: PZZFST75L30Z133W),
Claudia Elisabetta De Robertis (C.F.: DRBCDL78E65B300C), Antonia
Vitariello (C.F.: VTRNTN76P67A893F), Oronzo Simone (C.F.:
SMNRNZ68H28F784Y), Giuliana Ranieri (C.F.: RNRGLN78M70A662Z),
Regina Paola Bellomo (C.F.: BLLRNP77P70A662Y), Chrysoula Pierri (C.F.:
PRRCRY69L55Z115R), Carmela Scaraggi (C.F.: SCRCML76D53A893A),
Mauro Perrone (C.F.: PRRMRA82L11330P), Iolanda Ladisa (C.F.:
LDSLND78S47A662H), Leonardo De Benedettis (C.F.:

DBNLRD66D07F284S), Alessandro Grimaldi (C.F.: GRMLSN75A13A662N), Roberta Serini (C.F.: SRNRRT71T48F027R), Rosa Rossiello (C.F.: RSSRSO82L47L109D), Benedetto Palella (C.F.: PLLBDT75T31A662G), Paolo Garofoli (C.F.: GRFPFR72D01A662M), Rocco Perniola (C.F.: PRNRCC68T08E038R), Giovanni Manfredi (C.F.: MNFGNN77A20A225B), Roberto Zecca (C.F.: ZCCRRT76P22C978A), Francesco Angelo Nicola Troiani (C.F.: TRNFNC77M04A048X), Angela Anemolo (C.F.: NMLNGL70R49A662V), Paolo Demarco (C.F.: DMRPLA75T04D862U), Piero D'Onghia (C.F.: DNGPRI87S05F915B), Maria Marvulli (C.F.: MRVMRA81L54A225T), Corrado Camporeale (C.F.: CMPCRD66T19F284N), Filomena Picca (C.F.: PCCFMN73L50F284Z), Modesto Pedote (C.F.: PDTMST63S26H096M), Giovanna D'Alessandro (C.F.: DLSGNN68P67C975F), Marino Caputi Iambrenghi (C.F.: CPTMRN77E23L109L), Vito Luiso (C.F.: LSUVTI76E01A048H), Francesco Palmisano (C.F.: PLMFNC58H27E645W), Lucia Anna Doronzo (C.F.: DRNLNN67S68A669H), Carmela D'Angeli (C.F.: DNGCML64C70F839Q), Marina Massaro (C.F.: MSSMRN79C52L425B), Sandro Costantino Leo (C.F.: LEOSDR60C23I625Y), Francesco Vigneri (C.F.: VGNFNC70L07E506D), Lucia Montinaro (C.F.: MNTLCU79M65F842V), Andrea Rizzo (C.F.: RZZNDR77R21D862E), Giuseppe Francesco Dell'Anna (C.F.: DLLGPP66P13I800C), Elisabetta Dolce (C.F.: DLCLBT69D59F881M), Anna Francesca Perrone (C.F.: PRRNFR77M43E506A), Vincenzo Prencipe (C.F.: PRNVCN76B10C136U),

Nicola Boccuzzi (C.F.: BCCNCL75S26C136D), Angelo De Razza (C.F.: DNZNGL58L25A285W), Antonio Santoro (C.F.: SNTNTN76L02G187M), Michele Verri (C.F.: VRRMHL79T07C978Z), Francesco Ranieri (C.F.: RNRFC73R12L049X), Erika Molino (C.F.: MLNRKE78R51A662G), Chiara Scialdone (C.F.: SCLCHR61M60A662R), Valentina Donati (C.F.: DNTVNT82C60A662X), Francesca De Rocco (C.F.: DRFCNC74M59I119V), Maria De Palma (C.F.: DPLMRA78M68C983W), Rossana Ercolano (C.F.: RCLRSN76P70L049X), Gaetano D'Innocenzo (C.F.: DNNGTN75L22A662C), Gianluigi Labellarte (C.F.: LBLGLG72H10A662L), Giuseppe Surico (C.F.: SRCGPP67C08A662A), Tania Guerra (C.F.: GRRINA81C67A662X), Antonio Montillo (C.F.: MNTNTN73S29E506Q), Francesco Pitagora (C.F.: PTGFNC72C19E223Y), Isabella Ferri (C.F.: FRRSLL80P54A048B), Alessandro Rucci (C.F.: RCCLSN77D14A893X), Sandro Santostasi (C.F.: SNTSDR58H26A662G), Francesco Maiellaro (C.F.: MLLFNC78D20F376Z), Nicola Sinisi (C.F.: SNSNCL65P01A662L), Teresa Antonicelli (C.F.: NTNTRS71M65A048B), Francesca Tritto (C.F.: TRTFNC74C68A048R), Miriam Buono (C.F.: BNUMRM68M56A662S), Rosalba D'Onghia (C.F.: DNGRLB78E60E986Q), Maria Adriana Cioffi (C.F.: CFFMDR65P59A662E), Francesca Maria Abbruzzese De Napoli (C.F.: BBRFC72R42A662U), Giovanna Matarrese (C.F.: MTRGNN72P51A662H), Giovanna Ferri (C.F.: FRRGNN71A44A048D), Graziano Antonio Salvemini (C.F.: SLVGZN74L09A662R), Paola Silvestri (C.F.: SLVPLA75D65E882G), Pasquale Lanera (C.F.:

LNRPQL73L18A662X), Paolo Antonio Manghisi (C.F.: MNGPNT73H07H096E), Vincenzo Giotta (C.F.: GTTVCN84M11H096F), Nicolaa De Giglio (C.F.: DGGNCL60C56A662T), Lucia Casalino (C.F.: CSLLCU65E68E155J), Vito Lampugnani (C.F.: LMPVTI75L04A662T), Christian Cavallo (C.F.: CVLCRS73H07E801F), Gabriele Valerio (C.F.: VLRGRL82C27A662V), Nicola Pennisi (C.F.: PNNNCL84H06A662Q), Maddalena Mandola (C.F.: MNDMDL72A65A662D), Sonia Rizzello (C.F.: RZZSNO66M45A662I), Paola Riglietti (C.F.: RGLPLA77C44A662B), Caterina Pinto (C.F.: PNTCRN72R51E986D), Giuseppe Mazzetti (C.F.: MZZGPP71H07I158S), Clara Nota (C.F.: NTOCLR78D65D643X), Enrico Pignatelli (C.F.: PGNNRC68S13F152G), Marialuisa Sozzo (C.F.: SZZMLS61L43I119Z), Clemente Sbano (C.F.: SBMCMN68B01I396Y), Gianfranco Cerasino (C.F.: CRSGFR69C26F152B), Stefano Rollo (C.F.: RLLSFN70P02E506U), Giovanni Conte (C.F.: CNTGNN62E12H826Q), Carmelo Leuci (C.F.: LCECML64D18H822U), Bianca Bellino (C.F.: BLLBNC75L66A048F), Tommaso Colagrande (C.F.: CLGTMS73T16H096M), Esther Apa (C.F.: PAASHR76S58C034A), Tiziana Corti (C.F.: CRTTZN60S58L067V), Giada Tedeschi (C.F.: TDSGDI79P43L109S), Olimpia Iacoviello (C.F.: CVLLMP67R42B619V), Pasquale Cafaro (C.F.: CFRPQL59E01A662D), Giuseppe Scelsi (C.F.: SCLGPP8IT30I158I), Vitantonio Semeraro (C.F.: SMRVNT80D14C349G), Orante Sforza (C.F.: SFRRNT73M18A773O), Nicola Tarquinio (C.F.: TRQNCL65T03A662D), Monica Cavone (C.F.: CVNMNC78M71A662A),

Federica Bozzo (C.F.: BZZFRC75R53A662B), Rosamaria Falcone (C.F.:
FLCRM70B67M140I), Nicoletta Anna Colonna (C.F.:
CLNNLT63A75A225J), Paola Romano (C.F.: RMNPLA81R65D862J),
Angelo De Filippis (C.F.: DFLNGL80A09H926L), Rosamaria Ferorelli (C.F.:
FRRRMR68M67F205V), Daniela Fusco (C.F.: FSCDNL80H55L109A),
Davide Del Re (C.F.: DLRDVD76D02B716H), Vania Cianciaruso (C.F.:
CNCVNA80A69F280A), Giuseppe Muraglia (C.F.: MRGGPP76A13A285C),
Vito Nicola Mastrodomenico (C.F.: MSTVNC75M14C136H), Anna Maria
Teresa Giganti (C.F.: GGNNMR67B45G081N), Anna Porcelli (C.F.:
PRCNNA67A63F923Z), Antonella Caroli (C.F.: CRLNNL82H53L419G),
Francesco Maria Settanni (C.F.: STTFNC81T05H096V), Paolo Scagliola
(C.F.: SCGPLA79L24L109R), Angela Capozzi (C.F.:
CPZNGL80A69B619L), Angela Guerra (C.F.: GRRNGL79L45A669M),
Daniela Sallustro (C.F.: SLLDNL71H57A662O), Carmela Pedico (C.F.:
PDCCML79B49A669F), Monica Camisa (C.F.: CMSMNC79M71D862R),
Vittorio Cioffi (C.F.: CFFVTR84D07D862Z), Monica Pellicano (C.F.:
PLLMNC74P54A048K), Giuseppe Chiapperino (C.F.:
CHPGPP64A09L220V), Emanuele Università (C.F.: NVRMNL76E29I158X),
Serenella Pascali (C.F.: PSCSNI.68B67E506X), Daniela Limongelli (C.F.:
LMNDNL79L71I907X), Maria Pia Antonucci (C.F.:
NTNMRP74H41H926Z), Stefania Frassinetti (C.F.: FRSSFN75L63A662V),
Laura Armenise (C.F.: RMNLRA74P48A662C), Francesco Monaco (C.F.:
MNCFNC74R23B180H), Michele Scarcia (C.F.: SCRML77B10L049V).



Angelantonia Bufi (C.F.: BFUNLN81M61A883Z), Maria Teresa Rita Toritto (C.F.: TRTMTR59E43F052Q).

* * *

V) I confini della presente azione e le *causae petendi*.

Con la dignità, la serenità, la consapevolezza che ha costantemente connotato il proprio operato, i ricorrenti:

- non si disperdono nella ricerca della sussistenza di recondite motivazioni che possano, o meno, aver ispirato una delibera **interamente rapportata** (l'inserimento di un solo "precario" si ritraduce, **invero, in una surrettizia azione, in un ingiusto sfregio**) alla assorbente assunzione dei soli vincitori del concorso pubblico RIPAM;
- ritengono inutile esplorare quali presupposizioni e disegni possano essere stati concepiti e prefigurati negli *interna corporis* ove pure albergano intelligenze di Dirigenti di prim'ordine (qual'è il Dott. Nicola Paladino);
- sono intimamente persuasi che le illegittimità perpetrate (e che saranno denunciate in prosieguo nelle singole *causae petendi*) sono il frutto di equivoci e discrasie interpretative generate dalla complessità ed articolazione del sistema normativo di riferimento e dalla mole di atti che si sono sovrapposti in un lungo arco temporale, così contribuendo ad obnubilare la *ratio* ed i criteri ermeneutici che devono informare l'azione amministrativa;
- prendono atto, con rammarico, che il loro "rapporto di servizio" non viene considerato **ontologicamente**, nella sua oggettiva valenza storica ed utilità.

anche per le nuove forze che saranno immesse nell'apparato organizzatorio (come pure si era rilevato quale dato positivo allorquando l'Amministrazione attualmente in carica ha rivisitato il Piano di Rafforzamento Amministrativo) ma un *quid minus* (una sorta di marchio negativo che deve scontare un vizio d'origine):

- constatano semplicemente che è stato obliato ed accantonato il loro sacrificio di lavoro svolto senza soluzioni di continuità, con lealtà e dedizione all'Istituzione, nel corso di quasi due lustri;

- rilevano sia che è stato pretermesso ogni riferimento alla pluralità di atti amministrativi di segno assolutamente opposto (che hanno connotato l'operato delle Amministrazioni -anche dell'attuale- succedutesi nel tempo, così come ricostruito e puntualizzato nelle "premesse" del presente ricorso) sia che è stata disattesa la reale *substantia* dei percorsi e dei patti convenuti con le Organizzazioni Sindacali;

- manifestano -in coerenza con lo spirito che li ha costantemente animati- che non hanno alcun intendimento di incidere con la presente azione sul procedimento concernente il concorso pubblico RIPAM (a suo tempo bandito) impugnando e sindacando la recente "approvazione" della relativa "graduatoria";

- in merito "annotano" unicamente e pregiudizialmente che la delibera della Giunta Regionale di cui è causa poteva elidere in radice qualsivoglia ragione del contendere, solo che (conformandosi a criteri di razionalità, in sintonia con

noti principi di eguaglianza e di priorità delle situazioni e posizioni giuridiche stratificatesi nel tempo) avesse, quantomeno, disposto (nel rispetto delle norme e delle positive volontà ribadite negli atti amministrativi ricostruiti nelle "premesse") "l'assunzione" di equilibrate percentuali provenienti da entrambe le "categorie" di soggetti: "precari" e "vincitori" del concorso pubblico e, nel contempo, avesse dato idonee certezze sui tempi e modi di chiusura del "procedimento di stabilizzazione".

* * *

Coerentemente, la delibera della Giunta della Regione Puglia n.1697 dell'8/11/2016, nonché gli atti presupposti, consequenziali, e connessi vengono sindacati:

- **non nelle parti** in cui hanno disposto le assunzioni "obbligatorie" di 6 dipendenti di categoria B;
- **non nelle parti** in cui hanno disposto le assunzioni "obbligatorie" di 3 dipendenti di categoria D:

bensi nelle parti in cui:

- in primo luogo: la Giunta è rimasta "silente" rispetto alle formali "istanze" di definizione del procedimento di stabilizzazione avanzate dai ricorrenti;
- in secondo luogo: la Giunta non ha neanche "esaminato" le pertinenti ragioni dell'atto di "intervento nel procedimento" avanzato previamente dagli odierni ricorrenti;

- in terzo luogo: la Giunta oltre a perpetrare una serie di "errori" nella considerazione dei "presupposti":

. ha omesso, pregiudizialmente, di stabilire e rispettare quantomeno una "quota percentuale" di "Personale precario" da assumere nel 2016 rapportato al numero di "assunzioni" disposte nei confronti dei vincitori del "concorso pubblico RIPAM", così come esigeva la propria norma *sub*-primaria e come si era auto-vincolata con gli atti amministrativi "applicativi" succedutesi nel tempo;

. ha omesso, in radice, di considerare l'esistenza di tutti gli "atti amministrativi generali" che avevano contemplato il "Personale precario";

. ha omesso completamente di considerare che il **procedimento di stabilizzazione era iniziato e terminato prima delle date di "inizio" e "conclusione" del procedimento relativo al "concorso pubblico RIPAM"**;

- in quarto luogo: la Giunta ha omesso di "compilare", contestualmente, quantomeno un doveroso, minimale "piano temporale di inserimento" nel proprio "apparato organizzatorio" del "Personale precario" inserito nella "graduatoria-elenco" approvata prima della "graduatoria" relativa al "concorso pubblico RIPAM";

- in quinto luogo: ha omesso di considerare che la "stabilizzazione" è un procedimento *extra ordinem* (che, per sua natura, -come evidenziato da perspicue pronunce giudiziali- esula da alcune *condicio* vevoli per le assunzioni *ex novo* di personale), sicchè la Regione aveva l'onere di creare i

presupposti giuridici e finanziari per assumere fin da ora l'intero coacervo degli "stabilizzandi" inseriti nella "graduatoria-elenco" *de qua* in disparte dalle assunzioni del personale tratto dalla graduatoria del "pubblico concorso RIPAM".

* * *

Conseguentemente, in ordine logico, oltre le "essenziali" ragioni di doglianza sopranzi avanzate si specificano le seguenti *causae petendi*:

A

Si denuncia la violazione, sotto diversi profili, della Legge n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Così come puntualmente ricostruito e documentato nelle "premesse" del presente ricorso:

- sulla base di norme primarie e *sub*-primarie, nonché di atti amministrativi auto-vineolanti, è stato "attivato" un procedimento amministrativo per la stabilizzazione del Personale precario;
- sono state assunte una serie di determinazioni tutte di segno positivo e finalizzate a chiudere il procedimento di "stabilizzazione";
- si è disegnato un percorso che prevedeva (pur a fronte della pubblicazione di un bando di concorso pubblico per il reperimento di ulteriore personale) una "ripartizione" in percentuale dei posti che era ammissibile ricoprire in organico tra le due "categorie" di soggetti (graduati nel pubblico concorso e graduati nell'elenco dei precari);

- il Piano di Rafforzamento Amministrativo (confermato anche dall'attuale Amministrazione) non ha disatteso o ostacolato tale *iter*, anzi ha ribadito la valenza e la contestualità delle due azioni (assunzioni coeve per entrambe le categorie);
- in questo contesto, all'improvviso, si è concretizzata una "situazione di silenzio" si è mantenuto e radicato un "comportamento omissivo", sicché il procedimento di stabilizzazione si è arrestato;
- per tale "arresto" non sussiste alcuna "motivazione" racchiusa in un formale atto amministrativo (o, ove sussistente, non risulta essere stata giammai esternata) né tantomeno sono giuridicamente suscettibili di assumere valenza (e/o di surrogare una motivazione carente) dichiarazioni verbali o affidate ai mezzi di informazione;
- il "Personale precario" ha avanzato formali "istanze" per la definizione di tale "procedimento";
- è trascorso inutilmente ogni termine di legge per "riscontrare" tali "istanze";
- esisteva e continua, dunque, ad esistere "l'obbligo" di provvedere in merito;
- né il "silenzio" può considerarsi "interrotto" dalla delibera *de qua* con l'assunzione di un "solo" soggetto tratto dal Personale precario, atteso che la "situazione" omissiva afferisce a ciascuna delle posizioni giuridiche degli odierni ricorrenti e, comunque, -collettivamente- alla mancata adozione di un "atto programmatico generale" di inserimento del "Personale precario" nell'organico della Regione;

- risulta, dunque, non legittimo (per violazione della normativa menzionata in epigrafe) il "comportamento" ed il "silenzio" mantenuto dall'Ente;
- per converso, sussiste "l'obbligo giuridico" della Regione di provvedere (in disparte dagli atti di diffida notificati) **comunque alla "definizione" del "procedimento di stabilizzazione" di tutti gli odierni ricorrenti**, in virtù del rispetto del principio generale che esige la "chiusura" di un qualsiasi procedimento che sia "iniziato" d'ufficio (in virtù di sottostanti norme di legge, che sorreggono e qualificano la fattispecie in esame).

A1

Peraltro, in connessione a quanto denunciato *sub* A (ed in relazione alla medesima normativa posta a base della doglianza) dinanzi all'atto di intervento nel procedimento notificato prima che la Giunta adottasse le proprie determinazioni, sussisteva l'obbligo giuridico quantomeno, di considerarlo (anche solo per "rigettarlo"), atteso che le "osservazioni" in esso contenute non erano generiche, ed erano (come esige la norma), "pertinenti" rispetto al contenuto del provvedimento da assumere.

Vero è che l'Amministrazione -nel corso del giudizio- potrà sempre tentare di dimostrare che, comunque, il provvedimento adottato non poteva essere diverso nei suoi contenuti, ma -a prescindere da quanto controdurranno in merito i ricorrenti- già il solo fatto che non esista neanche un larvato cenno all'esistenza di tale atto, ex se, allo stato, genera la situazione di illegittimità.

B

La basilare norma Regionale (L. n.47/2014) ed il Documento di programmazione triennale del fabbisogno del Personale 2014/2016 (richiamato nelle "premesse" del presente ricorso) imponevano che venisse stabilita una "quota percentuale di riserva per i soggetti da stabilizzare".

Questo "adempimento" non è stato mai posto in essere né mai può essere considerata tale la surrettizia previsione di 1 solo soggetto da stabilizzare che (non rispondendo ad alcun criterio di razionalità, proporzionalità, eguaglianza) si risolve in una "apoditticità".

Invero, sussistevano e sussistono due diversi "criteri" di "proporzionalità" che erano -e sono- in grado di risolvere la "situazione" e di generare un atto legittimo: uno di "pura proporzionalità" ed uno di "proporzionalità rispondente ai principi di razionalità ed eguaglianza".

Il "criterio" di "proporzionalità pura" emerge dai seguenti calcoli:

- gli stabilizzandi sono 358;
- i vincitori di concorso (*categoria amministrativa*) sono 121;
- i vincitori di concorso (*categoria tecnica*) sono 66;
- per un totale di 545.

Dunque, applicando una rigida proporzione matematica, i risultati sarebbero stati i seguenti:

- a) 358 sta a 545 come x sta a 94 = dunque, 62 assunti tra gli stabilizzandi;

b) 121 sta a 545 come x sta a 94 = dunque. 21 assunti tra i vincitori concorso amministrativi;

c) 66 sta a 545 come x sta a 94 = dunque. 11 assunti tra i vincitori di concorso tecnici;

d) per un totale, appunto, di 94 (62 + 21 + 11).

Il "criterio" di "proporzionalità derivante da principi di razionalità ed eguaglianza" comporta la equa suddivisione dei 94 posti di cui si disponeva per l'anno 2016, tra vincitori di concorso e precari.

Dunque, 47 posti per ciascuna categoria.

CI

Quanto al "travisamento dei fatti" (*sub specie* di omessa considerazione) e di violazione del principio di "non contraddittorietà" sono stati già ordinatamente individuati ed analizzati nelle "premesse" gli "atti amministrativi generali" adottati dalla Regione, le cui motivazioni e dispositivi sono di segno assolutamente antitetico rispetto alla delibera della Giunta n.1697/2016 (che, peraltro, omette tragicamente di motivare sulla base di quali presupposti e ragioni si discosti da essi).

Del pari, non sussiste minimale considerazione del dato storico che il procedimento relativo al "concorso pubblico RIPAM sia un *posterius* rispetto al "procedimento" concernente gli "stabilizzandi".

Tanto è già *ex se* sufficiente a connotare l'illegittimità profonda dell'azione amministrativa, ma v'è ancora da stigmatizzare quanto segue.

Nella premessa della delibera della Giunta 1697 dell'8 novembre 2016 si afferma che la stessa sarebbe stata *'assunta'* *"al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi"*.

Ebbene, il P.R.A. (*Piano di Rafforzamento Amministrativo*), approvato dalla Regione, nel maggio 2015, espressamente, chiariva quanto segue:

- (nella introduzione) *"Il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) della Regione Puglia è volto a valorizzare e potenziare le competenze presenti relativamente alla capacità di attuazione del Programma POR Puglia 2014-2020, coerentemente con il Position Paper "Italia" della Commissione Europea (CE) del 09 novembre 2012 che ha richiesto una azione diretta di rafforzamento amministrativo sia in relazione alle esigenze più immediate di rafforzamento nella capacità di gestione dei fondi UE"*;

- (sempre nella introduzione) *"In questo quadro il PRA costituisce il principale strumento programmatico a servizio dell'Amministrazione per migliorare la gestione delle proprie politiche e per avviare in modo coordinato un'attività di implementazione della gestione dei fondi comunitari e del funzionamento delle amministrazioni ad esse collegate"*;

- (sempre nella introduzione) *"Il PRA intende pertanto contribuire a conseguire i seguenti obiettivi: a) implementare a regime una più efficiente*

organizzazione della macchina amministrativa regionale; b) permettere di accumulare stabilmente capacita ed esperienza gestionale all'interno delle amministrazioni pubbliche coinvolte";

- (nel corpo, nel paragrafo, dal titolo 'Interventi sul Personale') "Al fine di rafforzare le strutture organizzative preposte all'attuazione ed ai controlli del PO, l'Amministrazione regionale ha intenzione di internalizzare le competenze accumulate attraverso il piano di governance approvato nel 2009 riferito al ciclo di programmazione 2007-2013, con specifico riferimento alla predisposizione di un percorso di stabilizzazione del personale assunto all'epoca, a valere sui fondi comunitari, con contratti a tempo determinato in scadenza al 31/12/2015 (evidenziati nell'allegato A)";

- "A tale riguardo e stata approvata dal Consiglio Regionale la Legge Regionale n.47/2014 che disciplina la stabilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato dalla Regione Puglia in scadenza al 31/12/2015 e impegnato sui Programmi Operativi, in attuazione dell'art.1, comma 529 della Legge Nazionale n.147/2013 e al fine di garantire continuita alle attivita sia di chiusura della programmazione 2007-2013, sia di avvio del ciclo 2014-2020 attraverso il progressivo inserimento in ruolo del personale gia operativo con contratto di lavoro a tempo determinato";

- "Il percorso di stabilizzazione e internalizzazione delle competenze (mediante il quale ridurre il ricorso a strutture esterne di assistenza tecnica) [dunque, riduzione di spesa, N.D.R.], per il personale della Regione Puglia gia impegnato sui fondi comunitari e il cui contratto e in scadenza al 31

dicembre 2015, sarà garantito (anche attraverso il ricorso a proroghe dei contratti in essere nelle more della stabilizzazione) a valere su FESR e FSE 2014-2020 (dunque, 'zero' spesa);*

- "E' necessario, comunque, disporre delle unita di personale già utilizzate nel periodo di programmazione 2007-2013 anche per la programmazione 2014-2020";*

- "L'intero processo di potenziamento del personale -affidato alla responsabilità della struttura regionale competente in reclutamento, mobilità e contrattazione- si concluderà entro 24 mesi dall'approvazione del PO.";
ebbene, l'approvazione del P.O. è avvenuta con D.R.G. del 6 ottobre 2015.
Dunque, la stabilizzazione deve essere completata entro ottobre 2017.

Si annota da ultimo che se la Regione avesse voluto, davvero, rafforzare la macchina amministrativa avrebbe dovuto procedere, dapprima, con la stabilizzazione, dato che dei 358 stabilizzandi (65 sono anche vincitori di concorso).

Dunque, se si procedesse, prima, con la stabilizzazione si libererebbero altri 65 posti destinabili anche agli idonei, che andrebbero certamente a rafforzare la macchina amministrativa.

In questa ottica si è omesso completamente, altresì, di considerare e valutare che:

- larga parte degli stabilizzandi è già a carico della Regione, con spesa gravante sul Capitolo di Bilancio Autonomo Regionale n.30.20 nonché sul

Bilancio Vincolato della stessa Regione a valere sulle risorse rivenienti dai fondi strutturali e da altri trasferimenti garantiti nel medio termine (almeno sino al 2023); dunque, anche sotto tale profilo, non vi sarebbe un costo aggiuntivo per la Regione, dato che lo stesso vi è già;

- peraltro, la Corte Costituzionale ha più volte ribadito alle Regioni che le norme statali in tema di stabilizzazione dei lavoratori precari costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art.117, terzo comma, Cost. (*ex plurimis, sentenza n.18/2013*), poiché si ispirano alla finalità del contenimento della spesa pubblica nello specifico settore del personale.

D

Già il Decreto Legge n.101/2013 consentiva, espressamente, alle Regioni, un reclutamento 'speciale', al dichiarato fine di eliminare forme persistenti di precariato.

Una chiara lettura applicativa era stata data dalla Circolare n.5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, la quale sospingeva le Regioni ad applicare tale Testo Normativo, in forza e in ragione delle seguenti, plurime e rilevanti ragioni atteso che il precariato (*cfr., pag. 3*):

"- determina situazioni incompatibili con i principi dell'articolo 97 della Costituzione che sono alla base dell'organizzazione e del corretto funzionamento delle Amministrazioni Pubbliche, ma anche con quelli

dell'articolo 1 e 4 della Carta Costituzionale che il datore di lavoro pubblico, ancor più di quello privato, ha l'obbligo di rispettare:

- favorisce il proliferare di contenzioso che sempre più diffusamente vede le amministrazioni pubbliche soccombenti. La giurisprudenza lavoristica di questi anni sentenzia nei confronti delle amministrazioni pubbliche anche l'obbligo di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a tempo determinato che ha superato i 36 mesi. con un'applicazione diretta dei principi che scaturiscono dall'ordinamento comunitario in materia. Tale obbligo di conversione, essendo statuto da sentenze immediatamente esecutive, altera ogni controllo sulla spesa pubblica. Tale controllo è, altresì, compromesso anche laddove i giudici del lavoro riconoscono la specialità del settore pubblico e non sentenziano per la conversione del rapporto di lavoro, condannando, nei casi di abuso nell'utilizzo dei contratti a tempo determinato, le amministrazioni pubbliche al risarcimento del danno;

- sono sempre più pressanti gli effetti delle procedure di infrazione avviate, in sede comunitaria, nei confronti dell'Italia per il fenomeno del precariato storico nella PA;

- si riflette sulla responsabilità amministrativa e dirigenziale, in caso di accertato utilizzo improprio del lavoro flessibile, atteso, tra l'altro, che le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave;

- si riflette, non da ultimo, sul piano sociale e sulla dignità dei lavoratori”.

Queste “motivazioni” sono divenute viepiù valide, pregnanti e pressanti dopo che la Regione Puglia ha approvato la Legge n.47/2014 e dopo la serie degli atti amministrativi (ricostruiti analiticamente nelle “premesse” del presente ricorso) finalizzati all'assorbimento totale ed immediato del “Personale precario” si da non ricadere in fattispecie risarcitorie, in ragione di consolidato orientamento giurisprudenziale, espresso dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (n.5072/2016, *ex plurimis*), e recepito dall'On.le Tribunale di Bari, secondo cui in casi simili il ricorso a prolungate proroghe di contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi radica la possibilità di chiedere ed ottenere un risarcimento del danno compreso tra le 2 e le 12 mensilità (come previsto dall'art.32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n.183).

La delibera della Giunta di cui è causa ha omesso di compiere tali valutazioni e di comparare gli “interessi” che vengono in evidenza.

In particolare non ha inteso assolutamente considerare il procedimento di “stabilizzazione” del Personale precario, come un “procedimento speciale” che per sua natura ed essenza esula da ogni tipologia di “vincolo” che accompagnava l'immissione di “nuovo personale” così come reiteratamente ribadito da perspicue posizioni della Giurisprudenza (Cfr. Cass. Civ. Sezioni. Unite n° 6077 del 12/3/2013).

* * *

VI) Petitum.

Per tutte e ciascuna delle censure sopranzi avanzate, ciascuno dei ricorrenti, come sopra elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso, chiede che l'adito Tribunale, con provvedimento cautelare, *inaudita altera parte*, voglia disapplicare e sospendere ciascuno degli atti gravati, come meglio enucleati nella premessa (in particolare la Delibera G.R. Puglia n. 1697 dell'8 novembre 2016), anche nel considerare che le assunzioni in contestazione saranno formalizzate a cominciare dal prossimo 30 novembre 2016, nonché fissare, con proprio provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti, per ivi sentire accogliere, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ciascuna delle seguenti domande e conclusioni:

nel merito:

- a) **in via principale**, accertare e dichiarare che è illegittimo il comportamento ed il silenzio mantenuto dalla Regione Puglia rispetto all'obbligo di "definire" il procedimento di "stabilizzazione" mediante l'utilizzo della "graduatore-elenco delle priorità" approvato con la determina Dirigenziale del Servizio Personale n.349 del 27 maggio 2015;
- b) **in via principale**, accertare e dichiarare che tale "procedimento di stabilizzazione" deve essere completamente "definito" con l'assunzione di tutti i soggetti inseriti nella "graduatore-elenco" approvata con la determina Dirigenziale n.349 del 27 maggio 2015, entro il 31 dicembre 2016 o, in via subordinata, suddiviso nel tempo coevamente alle assunzioni dei

“vincitori” del concorso pubblico RIPAM nella proporzione del 50% sul totale a decorrere dall'anno 2016;

c) **in via principale**, accertare e disapplicare siccome illegittima in toto sia la delibera della Giunta della Regione Puglia n.1697 dell'8/11/2016, sia atti ad essa presupposti, consequenziali e connessi individuati analiticamente nel ricorso *sub III*;

d) **in via gradata**, accertare e dichiarare che la Giunta della Regione Puglia nella delibera n.1697 dell'8/11/2016 aveva l'obbligo di inserire tra i soggetti da assumere a tempo indeterminato, quantomeno 47 “precari tratti dalla “graduatoria-elenco” (approvata con determina Dirigenziale del Servizio Personale n.349 del 27 maggio 2015) ove sono ricompresi gli odierni ricorrenti, e per converso estrapolare dalla stessa il medesimo numero di vincitori del concorso pubblico RIPAM.

In via cautelare

rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare relativamente al richiesto requisito del *periculum in mora* (per le ragioni di cui in prosieguo), nonché degli elementi di diritto espunti *sub V*, voglia l'On.le Tribunale adito, ciononostante ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 c.p.c. con decreto *inaudita altera parte*, o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti nel minor tempo possibile, i provvedimenti d'urgenza che riterrà più opportuni e segnatamente:

1) sospendere il "procedimento di assunzione" dei 94 vincitori del concorso pubblico RIPAM (individuati nella delibera della Giunta Regionale della Puglia n.1697 dell'8/11/2016), se del caso, disapplicando gli atti amministrativi ritenuti illegittimi;

2) in subordine sospendere "procedimento di assunzione" della metà dei predetti "vincitori" del concorso pubblico RIPAM (individuati nella delibera della Giunta Regionale della Puglia n.1697 dell'8/11/2016), se del caso, disapplicando gli atti amministrativi ritenuti illegittimi;

3) in via **gradata** ordinare alla Regione Puglia di integrare entro il 31 dicembre 2016 la delibera n.1697 dell'8/11/2016 con la previsione dell'assunzione a tempo indeterminato degli stabilizzandi inseriti nella "graduatoria-elenco" approvata con determina Dirigenziale n. 349 del 27 maggio 2015 o. in via subordinata, nella misura del 50% degli spazi assunzionali definiti nella deliberazione della Giunta della regione Puglia n° 1697 dell'8 novembre 2016.

* * *

La necessità di provvedere, nelle more della decisione del merito del ricorso, con provvedimento cautelare *inaudita altera parte*, sulle domande avanzate dai ricorrenti, scaturisce:

- in primo luogo, per evitare che si solidifichino gli effetti di un atto illegittimo con il radicamento delle posizioni giuridiche di soggetti terzi;

-in secondo luogo che, in chiusura dell'esercizio finanziario 2016, non vengano utilizzate le risorse ancora disponibili;

- in terzo luogo al fine di evitare il concretarsi di un evidente, quanto consistente danno erariale, come emergente da succitati Testi Normativi e da note pronunce giurisprudenziali;

- da ultimo e in particolare, nel considerare che le contestate assunzione dei vincitori di concorso saranno formalizzate a decorrere dal prossimo 30 novembre 2016.

Si depositano, in uno, al presente ricorso, i seguenti documenti:

1.1) Tabella di sintesi con l'indicazione degli estremi del BURP sui quali sono stati pubblicati diversi "avvisi" tesi alla individuazione di diverse professionalità da inserire nei Ruoli della Regione Puglia;

1.2) copia di un avviso-tipo di selezione pubblica per titoli e colloquio;

1.3) copia della pubblicazione di una graduatoria-tipo;

1.4) copia di un contratto individuale-tipo di assunzione a tempo determinato;

2.1) copia della Circolare n.5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2.2) copia-estratto della Legge 27/12/2013 n.147, art.1, comma 529;

2.3) copia della Legge Regione Puglia n.47/2014;

2.4) copia della Circolare n.1/2015 del Ministero per la Semplicazione e la Pubblica Amministrazione;

- 3) copia della richiesta di parere al Dipartimento della Funzione Pubblica, del 24/4/2012, a firma della dott.ssa Gattulli;
- 4) copia della risposta del Dipartimento della Funzione Pubblica del 21/5/2012;
- 5.1) copia Delibera Giunta Regionale Puglia n.1031/2012;
- 5.2) copia della Delibera della Giunta Regionale della Puglia n.1485/2012;
- 6.1) copia della Delibera della Giunta Regionale della Puglia n.1152/2014;
- 6.2) copia della nota della Regione Puglia, a firma del Dott. Tria del 26/6/2014;
- 7) copia della nota della Regione Puglia, a firma della Dott.ssa Gattulli del 18/11/2014;
- 8) copia della delibera della Giunta Regione della Puglia n.2693/2014;
- 9) copia dell'atto Dirigenziale della Regione Puglia n.781 del 29/12/2014;
- 10) copia dell'atto Dirigenziale della Regione Puglia n.43 del 9/2/2015;
- 11.1) copia dell'atto Dirigenziale della Regione Puglia n.84 del 20/2/2015;
- 11.2) copia dell'atto Dirigenziale della Regione Puglia n.139 dell'11/3/2015;
- 12) copia dell'atto Dirigenziale della Regione Puglia n.349 del 27/5/2015;
- 13) copia delibera Giunta Regione Puglia n.814/2015;

14.1) copia del ricorso presentato dall'Avvocatura Generale dello Stato per la declaratoria di illegittimità costituzionale della Legge Regione Puglia n.47/2014;

14.2) copia della relativa sentenza n.37/2016, resa dalla Corte Costituzionale;

15.1) copia-estratto del Piano di Rafforzamento Amministrativo, approvato con D.G.R. n.1134 del 26/5/2015;

15.2) copia-estratto della Delibera della Giunta Regione Puglia n.883 del 21/6/2016;

16) copia dell'atto Dirigenziale della Regione Puglia n.187 dell'1/4/2015;

17) copia della Mozione n.64, approvata dal Consiglio Regionale della Puglia nel luglio del 2016;

18) copia di talune 'esternazioni' politiche, comparse su vari Organi di Stampa;

19) copia istanza-diffida a firma dell'Avv. Caroppo;

20) copia dell'atto di significazione, notificato a diversi Amministratori e Dirigenti della Regione Puglia in data 7/11/2016;

21) copia-estratto di notizia apparsa sulla Gazzetta del Mezzogiorno del 9/11/2016;

22) copia della Delibera della Giunta Regione Puglia n.1697 dell'8/11/2016, per mezzo della quale si è stabilito di assumere, nell'anno in corso, n.94 vincitori di concorso RIPAM e far ricorso ad una sola stabilizzazione;


23) copia della nota Regione Puglia del 18/11/2016, da cui emerge traccia dell'assunzione delle Determine nr. 834 e n.835, di approvazione delle graduatorie finali dei concorsi Ripam;

24) copia di atto di convocazione-tipo per i vincitori di Concorso Ripam, con invito a presentare documentazione prodromica alla sottoscrizione di contratto di assunzione a tempo indeterminato, a partire dalle giornate del 30 novembre 2016 e del 1 dicembre 2016.

* * *

Ai sensi di Legge, si dichiara che il presente ricorso soggiace al versamento di Contributo Unificato nella misura di € 259.00.

Bari li 25 novembre 2016


(Avv. Franco Gagliardi La Gala)

Avv. Franco Gagliardi La Gala (nato a Tricarico - MT - il 1°/12/1947) del Foro di Bari

Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci nella sopraestesa azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex art. 414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferiamo ogni potere necessario ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizziamo a sottoscrivere per noi il ricorso ed i conseguenti atti difensivi.

Eleggiamo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala, in Bari, alla Via Abate Gimma n.94.

Franco Gagliardi

Luca P. M.

Enrico M.

Luca Volpino

sono autentiche

avv. Franco Gagliardi
Bari il 25/11/2016

Avv. Franco Gagliardi La Gala (nato a Tricarico - MT - il 1/12/1947) del Foro di Bari

Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci nella sopraestesa azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex art.414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferiamo ogni potere necessario ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizziamo a sottoscrivere per noi il ricorso ed i conseguenti atti difensivi.

Eleggiamo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala, in Bari, alla Via Abate Gimma n.94.

Daniela Silvestri

Daniela Felice

Ilkka Selva

Ugo di

Renzo de Luca

Anna Petros

Elvira Papalio

Antonio Papalio

María Teresa Chiarini

Spina Lenina

Defence Diopria

Carolina / Silvia Macchi

Assunta Laera

Antonella Ferraro

Immacolata Marzotta

Angela Martolino

senza contestare che



Bari li 25/11/2016

Avv. Franco Gagliardi La Gala (nato a Tricarico-MT- il 1/12/1947) del Foro di Bari

Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci nella sopraesesa azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex art.414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferiamo ogni potere necessario ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizziamo a sottoscrivere per noi il ricorso ed i conseguenti atti difensivi.

Eleggiamo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala, in Bari, alla Via Abate Gimma n.94.

Cecilia Basso
Franco Gagliardi
Veronica Gagliardi
Graziella Ferente
Maria Measine

Angela M. Trivella
Giovanna Gagliardi
Paola Gagliardi
Maria Gagliardi
Daniela Gagliardi Battista

serio antebale
av f. M.
Bari 25/11/2016

John Valenti
Gelsomina Gagliardi
Kores Gagliardi
Dipul Gagliardi
Siz Gagliardi
f. M.
serio antebale
av f. M.
Bari 25/11/2016

Avv. Franco Gagliardi La Gala (nato a Tricarico-MT- il 1°/12/1947) del Foro di Bari

Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci nella sopraesesa azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex art.414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferiamo ogni potere necessario ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizziamo a sottoscrivere per noi il ricorso ed i conseguenti atti difensivi.

Eleggiamo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala, in Bari, alla Via Abate Gimma n.94.

Francesca Corallo
Alexandra Bianco

Giulia Maddalena

Maria Rosaria

[Signature]

Roberta Losito

senza ambiguità
[Signature]
il 25/01/2016

Avv. Franco Gagliardi La Gala (MeTo a Tricorico -MT- il 1°/12/1947) del Foro di Bari

Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci nella sopraestesa azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex art.414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferiamo ogni potere necessario ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizziamo a sottoscrivere per noi il ricorso ed i conseguenti atti difensivi.


Eleggiamo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala in Bari, alla Via Abate Gimma n.94.

Marielena Campanale
Salvatore Ghisla Ghisla

E. La Gala

Diana Antonino

senza autografo



Bari li 25/11/2016

Avv. Franco Gagliardi La Gala (nato a Tricarico -MT- il 1/12/1947) del Foro di Bari

Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci nella sopraestesa azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex art.414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferiamo ogni potere necessario ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizziamo a sottoscrivere per noi il ricorso ed i conseguenti atti difensivi.

Eleggiamo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala, in Bari, alla Via Abate Gimma n.94.

Francesco Penabazze
Giusua Dousta Gioffrè
Defensoribus

Margherita Pepe

Antonio Caprieta

Adolfo C. C.

Francesco C. C.

Giuseppe S. S.
senza autografo
ar. F. G. G.
bnt in 25/11/2016

Avv. Franco Gagliardi La Gala (nato a Tricarico -MT- il 1-12/1947) del Foro di Bari

Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci nella sopraesposta azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex art.414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferiamo ogni potere necessario ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizziamo a sottoscrivere per noi il ricorso ed i conseguenti atti difensivi.

Eleggiamo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala, in Bari, alla Via Abate Gimma n.94.

Alto Longo
Peppe Benedetti
Monica Altav
Stefanie De Rosedis
Anna Elisabetta Fozzi
Franco Gella
Raffaello D.
Giulia Sardu
sono autografe
a
Dimitri 25/11/2016

Av. Franco Zagliardi La Sala (nato a Tricarico - MT. il 1/11/1947) del Foro di Bari
 Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e di fenderci nella
 soprastante azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione
 Lavoro) ex art. 414 e 700 c.p.c.. All'uso Vi conferiamo ogni potere
 necessario ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizziamo
 a sottoscrivere per noi il ricorso ed i conseguenti atti difensivi.
 Elargiamo domicilio con Voi nello studio dell'Av. Franco Zagliardi
 La Sala, in Bari, alla Via Obate Gianna n. 94.

Luigi Prone
 Franco Morcan
 Ugo Augusto Cepur
 Franco
 Franco

[Signature]
[Signature]
 Bari 25/11/2016

[Signature]
 Vito
 Tiziana Brattino
 Aldo Borelli
 Anton
 Zina Ballone
 Gennaro Gioiardi
 Zuccone Caputo
 Mari Rosa Anita
 Deanna Serdo
 Sedera Alma
 Damiano
 Franco
 Bari 25/11/2016

La Sala
 Bari

Avv. Franco Gagliardi La Gala (nato a Tricarico - MT - il 12/12/1947) del Foro di Bari

Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci nella sopraestesa azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex art.414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferiamo ogni potere necessario ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizziamo a sottoscrivere per noi il ricorso ed i conseguenti atti difensivi.

Eleggiamo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala, in Bari, alla Via Abate Gimma n.94.

~~Francesco Brusca~~
Cognomi: Francesco Angelo Nicola

Paolino

Luigi Luciani

Giuseppe

Roberto

Anna Maria

Giuseppe

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

senza autografo

Roberto

Bari li 25/11/2016

Yallano G. G. G.

Luigi Vito

Agostino

Anna Maria

Camela D'Angelis

Flavio

Roberto

Roberto

Roberto

Roberto

Bari li 25/11/2016

11/11/2016

Avv. Franco Gagliardi La Gala (noto e trascritto - RT. il 1/12/1947) del Foro di Bari

Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci nella sopraesposta azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex art.414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferiamo ogni potere necessario ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizziamo a sottoscrivere per noi il ricorso ed i conseguenti atti difensivi.

Eleggiamo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala, in Bari, alla Via Abate Gimma n.94.

per l'incarico
Antonio Jentore

Vincenzo Pucum

francesco

Luigi De Luca
suo autentico
avv. fr. G. La Gala
Bari 25/11/2016

Avv. Franco Gagliardi La Gala (nato a Taranto-Mt. il 1/12/1947) del Foro di Bari

Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci nella sopraestesa azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex art.414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferiamo ogni potere necessario ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizziamo a sottoscrivere per noi il ricorso ed i conseguenti atti difensivi.

Eleggiamo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala, in Bari, alla Via Abate Gimma n.94.

Stefano Di Biase
Giuseppe Di Biase
Luciano Di Biase
Cristina Di Biase
Stefano Di Biase
Giuseppe Di Biase
Luciano Di Biase
Cristina Di Biase
Stefano Di Biase

Stefano Di Biase
Giuseppe Di Biase
Luciano Di Biase
Cristina Di Biase
Stefano Di Biase
Giuseppe Di Biase
Luciano Di Biase
Cristina Di Biase
Stefano Di Biase
Bari li 25/11/2016

Stefano Di Biase
Giuseppe Di Biase
Luciano Di Biase
Cristina Di Biase
Stefano Di Biase
Giuseppe Di Biase
Luciano Di Biase
Cristina Di Biase
Stefano Di Biase
Bari li 25/11/2016

Avv. Franco Gagliardi La Gala (nato a Tricarico-MT- il 1/12/1947) del Foro di Bari

Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci nella sopraesesa azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex art.414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferiamo ogni potere necessario ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizziamo a sottoscrivere per noi il ricorso ed i conseguenti atti difensivi.

Eleggiamo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala, in Bari, alla Via Abate Gimma n.94.

Scelta di Avv. Franco Gagliardi La Gala
Mauro Eff
senza autografo
in p. 1/11/2016
Bari li 15/11/2016

Avv. Franco Gagliardi La Gala (nato a Tricorico -MT- il 1/12/1947) del Foro di Bari

Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci nella sopraestesa azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex art.414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferiamo ogni potere necessario ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizziamo a sottoscrivere per noi il ricorso ed i conseguenti atti difensivi.

Eleggiamo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala. in Bari, alla Via Abate Gimma n.94.

Francesca Maria Abbrescia De Napoli

Gianni Totò


Claudio Fenu

Giuseppe Antonio Galvane

~~Anna Maria~~

Isabella

sono autografe



Bari li 25/11/2016

20000

Avv. Franco Gagliardi La Gala (nato a Tricarico -MT- il 1°/12/1947) del Foro di Bari

Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci nella sopraesesa azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex art.414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferiamo ogni potere necessario ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizziamo a sottoscrivere per noi il ricorso ed i conseguenti atti difensivi.

Eleggiamo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala, in Bari, alla Via Abate Gimma n.94.

Federico Menghini
Vincenzo Gallo
senza autentiche
avv. f. m. d. g.
Bari li 25/11/2016

LA GALA

62011

Avv. Franco Gagliardi La Gala (nato a Tricarico - MT - il 1/12/1947) del Foro di Bari

Vi conferisco *il potè ampio* mandato di rappresentarmi e difendermi nella sopracstesa azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex art.414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferisco ogni potere necessario ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizzo a sottoscrivere per me il ricorso ed i conseguenti atti difensivi.

Eleggo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala, in Bari, alla Via Abate Gimma n.94.

Enrica Joffe
autografo
FF

Avv. Franco Gagliardi La Gala (nato a Tricarico - III - il 1/12/1947) del Foro di Bari

Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci nella sopraesposta azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex art. 414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferiamo ogni potere necessario ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizziamo a sottoscrivere per noi il ricorso ed i conseguenti atti difensivi.

Eleggiamo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala, in Bari, alla Via Abate Gimma n.94.

Caradino Lore

M. Campagneri

Roberto

Leone Voh

K. J. H.

Wanda Maddalena

Lucia Rizzullo

Rob. Rizzullo

senza autografo

no 1/11/2016

bon. n. 25/11/2016

Stampa illeggibile

Avv. Franco Gagliardi La Gala (Mato e Turiolo - RT. il 1°/12/1947) del Foro di Bari

Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci nella sopraesposta azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex art. 414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferiamo ogni potere necessario ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizziamo a sottoscrivere per noi il ricorso ed i conseguenti atti difensivi.

Eleggiamo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala, in Bari, alla Via Abate Cimma n.94.

Bruno Bellus
Linosoleto
senza repliche
Aut. P. S.
Bari il 25/11/2016

Avv. Franco Gagliardi La Gala (nato a Taranto - IT. il 1/12/1947) del Foro di Bari

Vi conferiamo *il più ampio* mandato di rappresentarci e difenderci nella sopraesposta azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex art. 414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferiamo ogni potere necessario ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizziamo a sottoscrivere per noi il ricorso ed i conseguenti atti difensivi.

Eleggiamo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala, in Bari, alla Via Abate Gimma n.94.

Elber Ape
Tiziana Caci
sono sottobene
amministratore
Bari il 25/11/2016

Avv. Franco Gagliardi La Gala (Moto a Treviso - 117 - R. 1/12/1947) del Foro di Bari

Vi conferisco il *più ampio* mandato di rappresentarmi e difendermi nella sopraesesa azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex art. 414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferisco ogni potere necessario ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizzo a sottoscrivere per me il ricorso ed i conseguenti atti difensivi.

Eleggo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala, in Bari, alla Via Abate Gimma n. 94.

franco gagliardi
avv. f. g.
Bari li 25/11/2016



Av. Franco Gagliardi La Gala (mat. e Tr. ar. - III - 19 5/12/1947) del Foro
di Bari
Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e di farci nella
sopraesposta azione giurisdizionale dimostrate al tribunale di Bari (Sezione
Ladro) ex art. 414 e 700 c.p.c. All'uopo Vi conferiamo ogni potere necessario
ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizziamo e sottoscrivere
per noi il ricorso ed i conseguenti atti di farci.
Eleggiamo domicilio con noi nello studio dell'Av. Franco Gagliardi
La Gala, in Bari, alla Via Obate Gimma n. 94.

Giuseppe Selzi

G. M.

U. P.

Aut. G. M.

Nicola Terzillo

senza autografo

av. F. M.

Bari li 25/11/2016

Avv. Franco Gagliardi La Gala (nato a Tricarico-MT - il 8/12/1947) del Foro di Bari


Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci nella sopraestesa azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex art.414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferiamo ogni potere necessario ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizziamo a sottoscrivere per noi il ricorso ed i conseguenti atti difensivi.

Eleggiamo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala, in Bari, alla Via Abate Gimma n.94.


Mosca Rossi



Federico Rossi







senza autografo



Rossi li 25/11/2016

Av. Franco Gagliardi da Gallo (nato e tricarico - III - 11/1/1947) del Foro di Bari
Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentanza e difensorum nella sopraesposta
azione giurisdizionale dinanzi al tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex art. 644 e
700 c.p.c. Dopo Vi conferisco ogni potere necessario ivi compresa la facoltà di
transigere e Vi autorizzo a sottoscrivere per me il ricorso ed i conseguenti
atti difensivi.
Ecco l'omicidio cui Voi nello studio dell'Av. Franco Gagliardi da Gallo, in
Bari, nella Via Abate Formosa n. 94.

Angelo De Tella
cambulic
avv. De Tella
Bari 25/11/2016

Avv. Franco Gagliardi La Gala (nato a Tricorico-NT- il 1/12/1947) del Foro di Bari

Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella sopraestesa azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex art.414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferisco ogni potere necessario ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizzo a sottoscrivere per me il ricorso ed i conseguenti atti difensivi.

Eleggo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala, in Bari, alla Via Abate Gimma n.94.

Zosameria Fuocelli
è autografa
in presenza di
Pom. in 25/11/2016

Avv. Franco Gagliardi La Gala (note a Tricicco - RT - P. 1/12/1947) del Foro di
Bari

Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella
sopraestesa azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex
art. 414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferisco ogni potere necessario ivi compresa la
facoltà di transigere e Vi autorizzo a sottoscrivere per me il ricorso ed i conseguenti atti
difensivi.

Eleggo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala, in Bari, alla
Via Abate Gimma n.94.

Luca Fusco
Evidenziatore
av. Fusco
Bari li 25/11/2016

Avv. Franco Gagliardi La Gala (nato a Taranto - MT. il 1/12/1947) del Foro di Bari

Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci nella sopraesata azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex art.414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferiamo ogni potere necessario ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizziamo a sottoscrivere per noi il ricorso ed i conseguenti atti difensivi.

Eleggiamo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala, in Bari, alla Via Abate Gimma n.94.


Deiine del de

Vincenzo Rucione

Muzaglia Giuseppe

Vito Niele Pasquodominico

senza autentiche


Bari il 25/11/2016



Giulia

Avv. Franco Gagliardi La Gala (nato a Tricarico - MT. il 1/12/1947) del Foro di Bari

Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella sopraestesa azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex art.414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferisco ogni potere necessario ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizzo a sottoscrivere per me il ricorso ed i conseguenti atti difensivi.

Eleggo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala. in Bari, alla Via Abate Gimma n.94.

Giulia
è autografo
con il proprio
Bari il 25/11/2016

Avv. Franco Gagliardi La Gala (nato a Tricarico - IT - il 1/12/1947) del Foro di Bari

Vi conferiamo il *poteris* mandato di rappresentarci e difenderci nella sopraestesa azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex art. 414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferiamo ogni potere necessario ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizziamo a sottoscrivere per noi il ricorso ed i conseguenti atti difensivi.

Eleggiamo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala, in Bari, alla Via Abate Gimma n.94.

Anna Forcella

Stefano et


for Agliata

Angela Capozzi

Ornella Jura

Daniela Salvo

senza autentiche



Bari il 25/11/2016



Avv. Franco Gagliardi La Gala (nato a Taurianova - IT - il 5/12/1947) del Foro di Bari

Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci nella sopraesesa azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex art.414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferiamo ogni potere necessario ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizziamo a sottoscrivere per noi il ricorso ed i conseguenti atti difensivi.

Eleggiamo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala. in Bari, alla Via Abate Gimma n.94.

Carmelo Federico
Concetta Anise
Vittorio Liotti
sono autentici
ar f M
Don Lizzotti 2016

Avv. Franco Gagliardi La Gala (nato a Tricarico - IT. il 1/12/1947) del Foro di Bari

Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella sopraesesa azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex art.414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferisco ogni potere necessario ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizzo a sottoscrivere per me il ricorso ed i conseguenti atti difensivi.

Eleggo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala, in Bari, alla Via Abate Gimma n.94.

Francesco Mario Gagliardi
è anche
per Franco Gagliardi
Bari il 25/10/2016

Avv. Franco Gagliardi La Gala (nato a Taricco - MT - il 17/12/1947) del Foro di Bari

Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella sopraesesa azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex art.414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferisco ogni potere necessario ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizzo a sottoscrivere per me il ricorso ed i conseguenti atti difensivi.

Eleggo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala, in Bari, alla Via Abate Gimma n.94.

Donna Ricca
è autografa
m. p. p. h.
Bari li 25/11/2016

Avv. Franco Gagliardi La Gala (nato a Taranto - IT. il 1/12/1947) del Foro di Bari

Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella soprastesa azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex art.414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferisco ogni potere necessario ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizzo a sottoscrivere per me il ricorso ed i conseguenti atti difensivi.

Eleggo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala. in Bari, alla Via Abate Gimma n.94.

Giuseppe Alezzardi
avv. Gagliardi
Bari li 25/11/2016

Avv. Franco Gagliardi La Gala (nato a Tivoli - RT - il 29/12/1947) del Foro di Bari

Vi conferisco il *più ampio* mandato di rappresentarmi e difendermi nella sopraestesa azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex art.414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferisco ogni potere necessario ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizzo a sottoscrivere per me il ricorso ed i conseguenti atti difensivi.

Eleggo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala, in Bari, alla Via Abate Gimma n.94.

Francesca Merenda
è autografa
per F. G. L. G.
Bari li 25/11/2016

Avv. Franco Gagliardi La Gala (moto *in* Tribunale - 117 - 18/11/1947) del Foro di Bari

Vi conferisco il *più ampio* mandato di rappresentarmi e difendermi nella sopraesesa azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex art. 414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferisco ogni potere necessario ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizzo a sottoscrivere per me il ricorso ed i conseguenti atti difensivi.

Eleggo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala, in Bari, alla Via Abate Gimma n.94.

Scce nella Pascolò
i *quattro*
av. *[firma]*
Bari li 25/11/2016

Avv. Franco Gagliardi La Gala (mat. n. 110000-177. del 1/12/1967) del Foro di Bari

Vi conferisco il *potere ampio* mandato di rappresentarmi e difendermi nella sopraestesa azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex art. 414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferisco ogni potere necessario ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizzo a sottoscrivere per me il ricorso ed i conseguenti atti difensivi.

Eleggo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala, in Bari, alla Via Abate Gimma n.94.

Donato Scimone
è autentico
avv. F. G. La Gala
Bari 15/11/2016

Avv. Franco Gagliardi La Gala (nato a Taranto - ATC il 1/12/1947) del Foro di Bari

Vi conferisco *il più ampio* mandato di rappresentarmi e difendermi nella sopraesposta azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex art.414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferisco ogni potere necessario ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizzo a sottoscrivere per me il ricorso ed i conseguenti atti difensivi.

Eleggo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala, in Bari, alla Via Abate Gimma n.94.

Marco P. Di Ove
è arch.
[Signature]
Bari 25/11/2016

Avv. Franco Gagliardi La Gala (nato a Tricorico - MT - il 1/12/1947) del Foro di Bari

Vi conferisco *il più ampio* mandato di rappresentarmi e difendermi nella sopraestesa azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex art.414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferisco ogni potere necessario ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizzo a sottoscrivere per me il ricorso ed i conseguenti atti difensivi.

Eleggo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala, in Bari, alla Via Abate Gimma n.94.

Stefano La Gala
è
ar
Don't 25/11/2016

Avv. Franco Gagliardi La Gala (noto a Tricorico -TT- il 1/11/1947) del Foro di
Bari

Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella
sopraestesa azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex
art.414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferisco ogni potere necessario ivi compresa la
facoltà di transigere e Vi autorizzo a sottoscrivere per me il ricorso ed i conseguenti atti
difensivi.

Eleggo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala, in Bari, alla
Via Abate Gimma n.94.

Yacchum
complet
avv. Franco La Gala
Bari li 25/11/2016

Avv. Franco Gagliardi La Gala (nato a Tricarico -MT- il 1°/12/1947) del Foro di Bari

Vi conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci nella sopraestesa azione giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Bari (Sezione Lavoro) ex art.414 e 700 c.p.c.. All'uopo Vi conferiamo ogni potere necessario ivi compresa la facoltà di transigere e Vi autorizziamo a sottoscrivere per noi il ricorso ed i conseguenti atti difensivi.

Eleggiamo domicilio con Voi nello studio dell'Avv. Franco Gagliardi La Gala, in Bari, alla Via Abate Gimma n.94.

Francisco Monco
Waldo Scarso
Angela Maria Zuffi
Maria Teresa Rita Coritto
senza autografo
Bari 26/11/2016

TRIBUNALE DI BARI

Sezione Lavoro

* * *

Istanza

per l'autorizzazione alla notifica ai litisconsorti ai sensi dell'art.151 c.p.c.

* * *

Il sottoscritto Avv. Franco Gagliardi La Gala del Foro di Bari, nella qualità di rappresentante e difensore del Dott. Giovanni Denitto e degli altri 236 ricorrenti menzionati *sub* punto IV del ricorso -giusta mandati in calce allo stesso-

premesse che:

- le *causae petendi* ed il *petitum* del ricorso si riflettono direttamente ed indirettamente su n.94 vincitori del concorso pubblico indetto dalla Commissione per l'attuazione del progetto RIPAM per il reclutamento di n.200 Funzionari Amministrativi e Tecnici, Categoria DI, presso la Regione Puglia approvata il 5/10/2015 e pubblicata sul sito *internet* <http://RipamFormez.it> il 12/10/2015 (atteso che è stata sindacata con il ricorso la delibera della Giunta Regionale n.1697 dell'8/11/2016 ove si dispone l'assunzione nel corrente anno di n.94 vincitori del predetto concorso);

evidenziato che:

- ai fini dell'instaurazione del contraddittorio deve essere notificato ai predetti soggetti potenzialmente controinteressati;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari ai controinteressati sarebbe estremamente difficoltosa in ragione dell'elevatissimo numero di destinatari (potendosi riflettere le *causae petendi* ed il *petitum* del ricorso non solo sui n.94 soggetti che la Regione Puglia intende assumere, ma su tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie);

rilevato che:

- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami (art.150 c.p.c.) è stata più volte messa in dubbio dalla giurisprudenza e, comunque, nel caso, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale risulterebbe oltremodo onerosa per i ricorrenti;
- una diffusa prassi giurisprudenziale, sia in sede di giurisdizione ordinaria che amministrativa consente, nelle vertenze di carattere collettivo la notificazione ai controinteressati, in via alternativa ai pubblici proclami, ed ai sensi dell'art.151 c.p.c. mediante la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* dell'Amministrazione che ha curato le procedure concorsuali e pubblicato le graduatorie *de quibus*;
- l'On.le T.A.R. Puglia, con ordinanza n.183 del 24/3/2016, in una fattispecie assolutamente sovrapponibile a quella oggetto del presente ricorso (ha ritenuto sussistenti i presupposti per autorizzare, siccome ha autorizzato, la notificazione per pubblici proclami mediante la pubblicazione di "avviso" sul

sito web del Formez P.A. -Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento della P.A. il quale dovrà contenere le seguenti informazioni: a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il Numero di Registro Generale del Procedimento; c) il nominativo delle parti ricorrenti; d) gli estremi dei provvedimenti impugnati; e) l'indicazione dei nominativi dei controinteressati; f) il testo integrale del ricorso; g) il testo integrale della presente istanza con il relativo provvedimento autorizzatorio.

Tutto quanto sopra premesso, rilevato e ritenuto

si chiede che l'On.le Tribunale adito voglia autorizzare la notifica del presente ricorso a tutti i controinteressati, ai sensi dell'art.151 c.p.c., in alternativa la notificazione per pubblici proclami di cui all'art.150 c.p.c., mediante pubblicazione nel sito istituzionale <http://RipamFormez.it> con le indicazioni sopranzi indicate nelle lettere a), b), c), d), e), f) e g), ferma restando la notifica alla Regione Puglia mediante le procedure ordinarie.

Bari li 25/11/2016


(Avv. Franco Gagliardi La Gala)



Copia conforme all'originale
7 DIC. 2016

Bari,
TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO
L'Assistente Giudiziario
Sig. Francesco Maselli

